

Giuseppe CHINÈ Andrea ZOPPINI

MANUALE di DIRITTO CIVILE

XVII EDIZIONE 2025-2026



**Neldiritto
Editore**

SEZIONE IV - ACQUISTO E RINUNCIA DELL'EREDITÀ

15. L'accettazione dell'eredità. Interviene Cass. civ., 10 aprile 2025, n. 9436.

Affinché si abbia l'effettivo subentro degli eredi nella posizione giuridica del defunto occorre che essi accettino l'eredità (art. 459 c.c.)⁴⁸.

Sono legittimati ad accettare l'eredità coloro nei confronti dei quali la delazione sia attuale.

L'accettazione, a differenza del testamento, non è un atto personalissimo e può, pertanto, essere effettuata anche dal rappresentante, legale o volontario (munito di procura speciale o generica, in quanto l'accettazione è un atto di straordinaria amministrazione), così come dal curatore dell'eredità giacente e dal gestore di affari altrui⁴⁹, mentre più discussa è l'accettazione da parte dei creditori dell'erede che agiscano in surrogatoria.

L'accettazione può essere espressa o tacita⁵⁰: quella espressa, a sua volta, può essere pura o con beneficio di inventario.

Accettazione
espressa

L'accettazione espressa postula una dichiarazione, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, con la quale il chiamato accetta l'eredità o assume la qualità di erede. Tale dichiarazione si atteggia come negozio giuridico unilaterale non recettizio⁵¹, che viene ricondotto ai negozi per adesione. La dichiarazione costituisce elemento perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva, che ha come presupposto l'offerta, costituita dalla delazione (sia essa di fonte legale o testamentaria). Quale negozio di adesione, la dichiarazione deve essere esattamente conforme all'offerta e non ammette termini o condizioni, né può essere parziale (art. 475 c.c.)⁵².

La dichiarazione, una volta emessa, è irrevocabile e immodificabile (nel senso che non è consentito accettare puramente e semplicemente e, successivamente, richiedere il beneficio di inventario). Al contrario, ancorché sia intervenuta prima la rinuncia, è ben possibile accettare successivamente, purché l'accettazione intervenga nell'ordinario termine prescrizione decennale *ex* art. 2946 c.c. dall'apertura della successione⁵³ (vedi *infra*).

Accettazione
tacita

L'accettazione tacita, invece, si configura come un comportamento concludente che richiede due requisiti imprescindibili: uno oggettivo, ossia l'aver posto in essere un atto riservato all'erede, e uno soggettivo, quale la volontà di accettare. Le due condizioni poste dalla legge sono concorrenti⁵⁴ ed è necessario che il chiamato sia consapevole di compiere un atto relativo a beni che gli sono pervenuti per successione e voglia gli effetti dell'atto che compie. Gli effetti dell'accettazione tacita rimangono validi indipendentemente dalla validità dell'atto posto in essere⁵⁵.

L'accettazione tacita, per essere considerata tale, deve essere per sua natura **incompatibile**

⁴⁸ Fatta eccezione per lo Stato che acquista senza bisogno di accettazione (art. 586 c.c.). In tal caso, dato l'automatismo della successione e posto altresì che lo Stato è successore in via residuale, è necessario che sia stata previamente accertata la mancanza di successibili, mediante la nomina di un curatore dell'eredità giacente. A tal proposito occorre non confondere l'importante distinzione tra **eredità giacente** e **eredità vacante** (vedi *supra*, Sez. II, paragrafo 11).

⁴⁹ Cass., 1° dicembre 1977, n. 5227 e Cass., 3 dicembre 1974, n. 3958.

⁵⁰ Non si ritiene ammissibile, stante il dettato letterale del codice, la figura dell'accettazione presunta, pure avanzata da autorevole dottrina. Si veda C. GIANNATTASIO, *Donazione*, Commentario del Codice Civile. Libro II - Delle Successioni, Torino, 1978, 117.

⁵¹ Non è necessario che sia indirizzata a un destinatario in particolare, essendo sufficiente che sia conoscibile nell'ambiente in cui dovrà avere efficacia (Cass., 13 febbraio 1987, n. 1585).

⁵² Il fondamento del divieto di termini e condizioni all'accettazione dell'eredità si rinviene, secondo differenti impostazioni, nel principio *semel heressem perheres*, nella retroattività reale dell'accettazione sancita dall'art. 459 c.c. o nell'indisponibilità della delazione. Il fondamento del divieto di accettazione parziale si rinviene, invece, nel principio di unicità della delazione. Cfr. Cass., 18 ottobre 1988, n. 5666 e Cass., 22 settembre 2000, n. 12575. In senso contrario, tuttavia, Cass., 25 gennaio 1983, n. 697 e Cass., 1° luglio 2002, n. 9513.

⁵³ "anche ove si rinnega un testamento in data successiva" (Cass., 8 gennaio 2013, n. 264).

⁵⁴ Cass., 11 marzo 1988, n. 2403.

⁵⁵ Cass., 28 gennaio 1977, n. 434. La dottrina, invece, suole distinguere tra nullità dell'atto (che importa nullità dell'accettazione) e annullabilità, che ha rilevanza solo se dipende da un vizio della volontà. Nessun rilievo, invece, viene riconosciuto alla risoluzione o alla rescissione del contratto.

con la volontà di rinunciare all'eredità, non potendo ritenersi, invece, atti di accettazione tacita “quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione dell'eredità”⁵⁶.

Pertanto, l'accettazione tacita può evidentemente configurarsi mediante l'esperimento di un'azione giudiziaria che, travalicando il semplice mantenimento dello stato di fatto, il chiamato non avrebbe il diritto di porre in essere se non come erede⁵⁷. Parimenti mediante l'intervento in giudizio⁵⁸.

La giurisprudenza ha individuato un'accettazione tacita dell'eredità nel conferimento di una procura a vendere beni ereditari, nella domanda volta al reclamo della proprietà o nella domanda di divisione, nella riscossione di un assegno intestato al *de cuius* o nella voltura catastale di beni immobili ereditari, ovvero nell'incasso di canoni di locazione mentre ha negato rilevanza ai fini dell'accettazione dell'eredità agli atti che costituiscono adempimenti fiscali, come la presentazione della denuncia di successione o che fungono da presupposti rispetto alla chiamata, come la registrazione del testamento e la sua trascrizione.

Al riguardo, Cass. civ., 13 agosto 2024, n. 22769, ha precisato che: “l'accettazione tacita può, tuttavia, desumersi soltanto ed esclusivamente da un comportamento del successibile (o a questi riferibile in via mediata): sicché non ricorre quando solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l'attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del *de cuius*, sia pure indicando, a necessari fini di completezza della propria dichiarazione, anche l'identità e le generalità degli altri chiamati”.

Cass.
civ., 13
agosto
2024, n.
22769

Da ultimo, sempre sul tema, Cass. civ., 10 aprile 2025, n. 9436 ha affermato che l'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza delle due condizioni del compimento di un atto presupponente necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Di conseguenza, la stessa stipulazione di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene relitto da parte dei chiamati all'eredità costituisce in sé accettazione tacita dell'eredità.

Cass. civ.,
10 aprile
2025, n.
9436

Gli artt. 477 e 478 c.c. elencano delle fattispecie legali tipiche di accettazione tacita.

L'accettazione dell'eredità può essere impugnata per violenza, dolo o errore, se ostantivo. Nel caso in cui, successivamente all'accettazione, venga scoperto un testamento in cui si disponevano dei legati, l'accettazione, seppure fondata su una errata valutazione del patrimonio ereditario, rimane valida, ma ne sono modificati gli effetti: l'erede non è tenuto a soddisfare i legatari, se il valore dei legati è superiore a quello dell'eredità o se vi è lesione della propria quota di riserva, senza che vi sia bisogno di esercitare l'azione di riduzione.

16. L'acquisto dell'eredità senza accettazione.

In alcune eccezionali ipotesi previste dal codice, l'acquisto dell'eredità avviene senza che vi sia stato un atto di accettazione, espressa o tacita. Si tratta del chiamato nel possesso dei beni ereditari, per il quale sia decorso il termine per redigere l'inventario di cui all'art. 485 c.c., del chiamato che abbia sottratto o nascosto beni ereditari e della successione dello Stato. Per quanto riguarda, in particolare, la fattispecie prevista dall'art. 527 c.c., la giurisprudenza ritiene che essa ricorra qualora vi sia stata sottrazione o occultamento di beni ereditari, con la consapevolezza dell'appartenenza dei beni a un'eredità aperta, ma indipendentemente dal fatto che il chiamato abbia già rinunciato o meno all'eredità⁵⁹. La dottrina sostiene che non ricorra la fattispecie *de qua* se il chiamato abbia già rinunciato all'eredità, giacché in tale ipotesi il rinunciante non potrebbe diventare erede.

⁵⁶ Cass. civ., 9 ottobre 2013, n. 22977.

⁵⁷ Cass. civ., 28 febbraio 2019, n. 5967.

⁵⁸ Senza che possa avere rilievo, viceversa per la rinuncia, la circostanza che l'erede sia rimasto contumace (cfr. Cass. 28 maggio 2012, n. 8493).

⁵⁹ Cass. civ., 6 dicembre 1984, n. 6412.